SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1905)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro dei Trasporti

(SIGNORILE)

(V. *Stampato Camera n.* **3817**)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 luglio 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 luglio 1986

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 1986, n. 232, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali

---

(Ferrovie e trasporti ferroviari - Trasporti aerei - Trasporti marittimi - Trasporti stradali)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 giugno 1986, n. 232, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « pubbliche e private » *sono aggiunte le seguenti*: « nonchè dei servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali ».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, dopo la parola: « aziende » *sono aggiunte le seguenti*: « o delle gestioni dirette »;

al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: « e delle eventuali perdite di esercizio degli anni successivi non coperte dai contributi regionali attribuiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 »;

al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « secondo modalità stabilite dalle disposizioni per la finanza locale per il 1987 ».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« Art. 2-*bis*. — 1. Le somme di cui all'articolo 1 nonchè quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto come pure quelle provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non sono da considerarsi componenti positive del reddito e quindi non sono comprese tra i ricavi previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica ».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto-legge 4 giugno 1986, n. 232, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 128 del 5 giugno 1986.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti per il settore dei trasporti locali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure intese a fronteggiare i negativi riflessi derivanti dai disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, anche allo scopo di ricostituire gli occorrenti equilibri aziendali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984 e 1985 che non hanno trovato copertura con i contributi del fondo nazionale di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sono assunti a carico dei bilanci delle regioni in misura pari al 70 per cento del loro ammontare.

2. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 1 le regioni provvedono mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti secondo tempi, criteri e procedure stabiliti con decreto del Ministro del tesoro. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti per le regioni dalle vigenti disposizioni.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. I disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nonchè dei servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984 e 1985 che non hanno trovato copertura con i contributi del fondo nazionale di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sono assunti a carico dei bilanci delle regioni in misura pari al 70 per cento del loro ammontare.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

L'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno successivo a quello di concessione ed il relativo onere, valutato in lire 105 miliardi annui, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.

1. Gli enti locali posono provvedere alla copertura della residua quota del 30 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 e delle eventuali perdite di esercizio degli anni successivi non coperte dai contributi regionali attribuiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, mediante la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. L'annualità di ammortamento dei mutui è a carico degli enti locali.

Art. 3.

1. L'ottavo comma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è sostituito dal seguente:

« Gli oneri per l'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 16 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, che gravano sui bilanci delle aziende di trasporto, devono essere considerati, da parte della legislazione regionale, nella determinazione del costo di esercizio ai fini di stabilire la quota del fondo nazionale dei trasporti ripartita dalla regione e spettante all'azienda ».

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 105 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

1. Gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 30 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984 e 1985, mediante la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. L'annualità di ammortamento dei mutui è a carico degli enti locali secondo modalità stabilite dalle disposizioni per la finanza locale per il 1987.

Art. 2-*bis*.

1. Le somme di cui all'articolo 1 nonchè quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto come pure quelle provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non sono da considerarsi componenti positive del reddito e quindi non sono comprese tra i ricavi previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per gli anni 1987 e 1988 dell'accantonamento « Assunzione a carico dei bilanci delle regioni di mutui per concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto al 31 dicembre 1985 » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1986.

COSSIGA

CRAXI — GORIA — ROMITA — SIGNORILE

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)